



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL TRATTATO SULL'ANTARTIDE, FIR-
MATO A WASHINGTON IL 1° DICEMBRE 1959**

Signora Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

Ho il piacere di porre all'attenzione di questa Commissione, per la conseguente presa d'atto finalizzata alla successiva ratifica consiliare, il Tratto sull'Antartide, anche noto come Trattato Antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959.

Questo Trattato è stato inizialmente firmato dai dodici paesi i cui scienziati erano stati attivi dentro e intorno all'Antartide durante l'Anno Geofisico Internazionale (IGY) del 1957-58, ossia Argentina, Australia, Belgio, Cile, Francia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica, e Unione Sovietica.

È entrato in vigore nel 1961 e da allora vi hanno aderito molte altre nazioni. Il numero totale delle Parti del Trattato è ora 54. Gli Stati Uniti d'America sono i depositari di questo trattato che rappresenta la soluzione pacifica a quelle tensioni che si erano andate inasprendo negli anni precedenti al 1959 a causa delle rivendicazioni territoriali che alcuni paesi avanzano nel continente.

Alcune disposizioni importanti del Trattato:

Art. 1 - L'Antartide deve essere utilizzata solo per scopi pacifici

Art. 2 - La libertà di ricerca scientifica in Antartide e la cooperazione a tal fine continueranno

Art. 3 - Le osservazioni e i risultati scientifici dell'Antartide devono essere scambiati e resi liberamente disponibili

Tra i primi firmatari del Trattato c'erano sette paesi - Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito - con rivendicazioni territoriali, a volte

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

sovrapposte. Altri paesi non riconoscono alcun reclamo. Gli Stati Uniti e la Russia mantengono una "base di rivendicazione". Tutte le posizioni sono esplicitamente protette nell'Articolo 4, che preserva lo status quo:

"Nessun atto o attività che abbia luogo mentre il presente Trattato è in vigore costituirà una base per affermare, sostenere o negare una pretesa di sovranità territoriale in Antartide o creare diritti di sovranità in Antartide. Nessuna nuova pretesa o ampliamento di una pretesa esistente alla sovranità territoriale in Antartide sarà fatta valere mentre il presente Trattato è in vigore".

Per promuovere gli obiettivi e garantire l'osservanza delle disposizioni del Trattato, "Tutte le aree dell'Antartide, comprese tutte le stazioni, installazioni e apparecchiature all'interno di tali aree ... devono essere in ogni momento aperte all'ispezione" (Art. 8).

Se considerata l'ampiezza del tema dibattuto e l'importanza degli interessi contesi, il trattato risulta relativamente contenuto, essendo infatti composto di soli 14 articoli.

Art. 7, comma 4: "Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in qualsiasi momento l'ispezione aerea di qualunque regione dell'Antartide".

E ancora, al comma 5 del medesimo articolo: "Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente notificare loro anticipatamente:

a) tutte le spedizioni dirette verso l'Antartide o eseguite, all'interno di essa, da proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal medesimo;

b) l'esistenza di qualsiasi stazione occupata nell'Antartide da suoi cittadini;

c) la sua intenzione di trasferire nell'Antartide, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare".

All'Art. 9 vengono ricordate le finalità del Trattato, che riguardano in particolare misure:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- a) inerenti all'utilizzazione dell'Antartide a fini esclusivamente pacifici;
- b) agevolanti la ricerca scientifica nell'Antartide;
- c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
- d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'articolo VII del presente Trattato;
- e) concernenti questioni relative all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide;
- f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell'Antartide.

L'Art. 13 definisce gli aspetti relativi all'adesione, specificando che il trattato "Resta aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti".

Signora Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

L'opportunità per San Marino di aderire a questo importante trattato internazionale è data non solo dal suo valore simbolico, quindi dall'importanza di essere parte di un trattato che ha garantito per sei decenni la pace nel continente antartico ed ha ispirato la cooperazione internazionale ai fini della ricerca scientifica, ma anche per i motivi descritti nella nota del Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima Ing. Marco Conti. In particolare l'adesione di San Marino a questo Trattato renderà possibile secondo i nostri esperti lo "sviluppo continuo del nostro settore ed implementazione e possibilità di lavoro per le nostre compagnie registrate".

Va inoltre segnalato che San Marino, aderendo come Parte cosiddetta "non-consultiva", non dovrà versare quote contributive per finanziare il Segretariato del Trattato. Non vi sono dunque costi aggiuntivi per lo Stato, diventando San Marino Parte non consultiva.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Le "Parti consultive", invece, ossia quelle che sono tra i firmatari originari del trattato e che negli anni hanno dimostrato interesse e attivismo in Antartide e che vi conducono una sostanziale attività di ricerca, sono tenute a versare contributi finanziari e a partecipare alle riunioni annuali. Dei 54 paesi membri totali, 29 sono Parti consultive e i rimanenti 25 sono "non consultivi".

Va infine sottolineato che per quanto riguarda l'impatto sulla legislazione sammarinese, come già espresso nella Valutazione di conformità ad opera della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, non sono previste norme cogenti di diretta applicazione a seguito della ratifica del presente Trattato.

Per questi motivi,

Signora Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

nella speranza di avere opportunamente esplicitato i caratteri essenziali del Trattato in oggetto e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o ragguglio che i Commissario intendessero proporre, ho l'onore di chiedervi l'opportuna presa d'atto.